



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

N. 1919 di protocollo del 05-10-2018

ORDINANZA SINDACALE N. 28/2018

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA ADOTTARE PER IL PERIODO DA L 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 microgrammi/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 microgrammi/mc;

considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria, dei 18 Comuni dell'area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- il Comune di Castagnaro risulta inserito in zona IT0514 secondo la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29 novembre 2016 è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. L'appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle prestazioni Ambientali nell'Attestato di Certificazione; in alternativa, sul sito web della Regione Veneto: (www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose) è disponibile un catalogo prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale prevista da suddetta classificazione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; l'Italia è deferita alla corte di giustizia Europea, per la non corretta della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;

Preso atto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, del 6 settembre 2018, sono state illustrate le Misure omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, da attuare dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 10 settembre 2018 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), presieduto e coordinato dall'Amministrazione Provinciale, che ha indicato le linee comuni che dovrebbero essere adottate in conformità all'accordo Bacino Padano 2017.

Rilevato che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - Livello 0 - semaforo VERDE:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/mc) della concentrazione di PM10;
 - Livello 1 - semaforo ARANCIO:** attivato dopo 4 giorniconsecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti;
 - Livello 2 - semaforo ROSSO:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamentonella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Ritenuto che è necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto dell'inquinamento locale da PM10.

ed inoltre visti:

- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004, e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali;
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale ed in particolare il comma 6-bis dell'art. 182;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 s.m.i.;
- la Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992;
- l'art.7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco può, nel centro abitato, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire, **dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019**, le misure di limitazione della circolazione, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

Livello 0 - semaforo VERDE

(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 micro/mc della concentrazione di PM10, secondo le persistenze di cui ai punti successivi o numero di superamenti consecutivi inferiore uguale a 3)

Mobilità:

Limitazione della circolazione, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore **8.30** alle ore **18.30**:

- veicoli alimentati a **benzina** di categorie **M** e omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **benzina** dicategorie **L2 o L5**, e omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **benzina** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** categoria **M**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed in cui il certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati gli artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Generatori di calore: divieto

di:

- utilizzo di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a "**2 stelle**";

- installazione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Livello 1 - semaforo ARANCIO

(attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.)

Mobilità:

Limitazione all'utilizzo di:

- veicoli alimentati a **benzina** di categorie **M** e omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **benzina** di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **benzina** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** categoria **M**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- **motoveicoli e ciclomotori non omologati** ai sensi della direttiva 97/24/CE ed in cui il certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati gli artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

Generatori di calore:

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Combustioni all'aperto:

divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc, ..) di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/06 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

Temperature ambienti:

introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

Spandimento liquami :

divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

Livello 2 - semaforo ROSSO

(attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero di 50 microg/mc di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.)

Mobilità:

Limitazione all'utilizzo:

- veicoli alimentati a benzina di categorie **M** e omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a benzina di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a benzina di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1**, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** categoria **M**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- veicoli alimentati a gasolio di categorie **L2 o L5**, omologati **EURO 0, EURO 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- veicoli alimentati a **gasolio** di categorie **N**, omologati **EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici **limitatamente al periodo 8.30-12.30**,
- veicoli alimentati a gasolio di categorie **N** omologati **EURO 4**;
- **motoveicoli ciclomotori non omologati** ai sensi della direttiva 97/24/CE ed in cui il certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

Generatori di calore: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del lgs. 152/2006.

AREA DEL TERRITORIO COMUNALE SOTTOPOSTA AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Le disposizioni prescritte dal presente provvedimento si applicano al centro urbano del territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- **SS 434;**
- **Strade principali che conducono dagli svincoli principali della SS 434 alla :**
 - **Piazza principale del Capoluogo e viceversa;**
 - **Piazza principale della Frazione Menà di Castagnaro e viceversa ;**
 - **Parcheggi dei cimiteri e degli impianti sportivi (del capoluogo e frazione) e viceversa;**
 - **Stazione ferroviaria del Capoluogo e viceversa;**
e la **Strada principale (percorso) che collega il capoluogo con la frazione Menà di Castagnaro,**

ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti precedenti del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

- **veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);**
- **veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;**
- **veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo gpl o gas metano;**
- **autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;**
- **Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e assistenze domiciliari;**
- **veicoli a servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno- e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata da Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;**
- **veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli di medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini;**
- **veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;**
- **veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, della Polizia di Stato, delle Forze Armate, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;**
- **veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;**
- **veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di titolo autorizzatorio "dichiarazione e/o autocertificazione" attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;**
- **veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro (distante non meno di 900 m) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;**
- **veicoli degli ospiti di strutture ricettive situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso di copia della prenotazione;**
- **veicoli che effettuano car-pooling con a bordo almeno tre persone, se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti**

- veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'ufficio dei Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli di istituti di vigilanza, compresi portavalori;
- veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché veicoli in uso ad associazioni. Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- veicoli partecipanti ai cortei di carnevale;
- veicoli condotti da persone che hanno compiuto 70 anni;
- veicoli condotti da persone con ISEE par o inferiore a 16.700 euro, muniti di attestato ISEE in corso di validità; veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive, limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio.
- mezzi agricoli e/o macchine agricole nell'ambito della regolare pratica agronomica;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttili, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;

Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a titolo autorizzatorio dovranno essere rispettate le seguenti modalità.

Il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada) che ne facciano richiesta.

Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a titolo autorizzatorio ma sia prevista una modalità specifica prevalente.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 16 ottobre 2017 al 15 aprile 2018, è fatto:

Inoltre nel periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, è fatto

DIVIETO

a. di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

b. di effettuare combustioni all'aperto, nei limiti attuativi di cui alla DGRV n. 122/2015, con deroga per le seguenti

attività:

- distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
 - prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 10 marzo 1998;
 - preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
 - falò in occasioni di feste tradizionali;
- c. climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
 - di utilizzo di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle";
- d. di installazione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art.290, comma 4, del d.lgs. 152/2006

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^A del dlgs 152/2006, sia certificato conforme alla "classe A1" della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 residenza e assimilabili;
 - E.2 uffici e assimilabili;
 - E.4 attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 attività sportive;a massimi 17°C negli edifici classificati in base al D.P.R.412/93, con sigla E.8 attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del codice della strada).

INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta 1 (ARANCIO) e 2 (ROSSO);
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico;
- la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
 - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
 - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropultrici);
 - utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling);
 - valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

INFORMA

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì giovedì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e decadono qualora ARPAV dichiari le condizioni di rientro al livello verde e sono rese note mediante avviso sulle bacheche comunali e sito internet.

Per una efficace informazione alla popolazione potranno essere usate anche altre forme di comunicazione che l'Amministrazione ritenesse necessarie.

I livelli di allerta di cui in premessa e i rispettivi obblighi e divieti conseguenti, relativamente alla circolazione stradale, saranno resi noti tramite apposita segnaletica, posizionata in corrispondenza degli accessi al territorio comunale, che sarà di volta in volta aggiornata in base al raggiungimento del livello di allerta 0, 1 e 2.

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale –quali scioperi del trasporto pubblico locale

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della Strada, introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, che prevede il pagamento della somma da 164,00 euro a 664,00 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DEMANDA

All'Ufficio del Messo comunali, l'incarico:

di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché nei consueti modi di diffusione, esponendola in luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione e pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e sui profili social di inviare copia della presente Ordinanza:

- all'Ufficio Tecnico settore ecologia e lavori pubblici per la posa della segnaletica divulgativa agli accessi al territorio comunale ;
- al Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige;
- alla Stazione Comando Carabinieri e Polizia Stradale di LEGNAGO;
- alla Provincia di Verona /Settore Ambiente;

RENDE NOTO

Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Il personale dell'Ufficio di Polizia locale, dell'Ufficio Tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, c. 4, della legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Venezia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

E che in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Castagnaro li 05-10-2018



IL SINDACO
Trivellato Andrea